

ADEMPIMENTI

Nuova SCIA operativa entro il 1° gennaio 2017

di Laura Mazzola

Entro il **1° gennaio 2017** sarà operativa la **nuova Scia** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) **unica semplificata**.

Nello specifico, il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016, n. 120, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, ha affermato che *“si potrà presentare presso un **unico ufficio**, anche **in via telematica**, un **unico modulo valido in tutto il paese**. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. È previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il **compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate**. La **richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare**”*.

In merito, si ricorda che l'articolo 5 della Legge 124/2015 aveva delegato il Governo ad adottare uno o più Decreti legislativi per la **precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso**, nonché di quelli per i quali è necessaria l'**autorizzazione espressa** e di quelli per i quali è sufficiente una **comunicazione preventiva**.

Al Governo era stata anche richiesta l'introduzione di una **disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa**, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

Grazie a quanto approvato dal Consiglio dei Ministri, ogni pubblica Amministrazione avrà l'**onere di pubblicare**, sul proprio sito, il **modulo unico da utilizzare per la Scia**.

Il cittadino interessato dovrà presentare, **direttamente o in via telematica**, unicamente il **modello standard**, senza nessun altro tipo di documentazione.

Infatti, la richiesta al cittadino di **documenti ulteriori** rispetto a quelli previsti è considerata **inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare**.

Pertanto, nell'ipotesi di presentazione di **altre SCIA**, comunicazioni, attestazioni o asseverazioni, sarà lo stesso sportello unico a **trasmettere la SCIA presentata dal cittadino agli altri enti interessati**, in modo che questi possano avviare i propri controlli e pronunciarsi sull'istanza.

Nel caso la SCIA sia vincolata ad atti di assenso o pareri, ovvero siano necessarie verifiche preventive, sarà l'Amministrazione che riceve l'istanza ad acquisirli, convocando una **conferenza di servizi**.

Al cittadino che presenterà la SCIA sarà rilasciata una **ricevuta**, che varrà come **comunicazione di avvio del procedimento**, con l'indicazione dei termini entro i quali l'Amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'Amministrazione equivale ad un via libera.

Viene, infine, inserita una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di **adeguarsi al nuovo regime entro il 1° gennaio 2017**.

Per tutti i dettagli si attende la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.